

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, recante "delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi."

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo attua la delega contenuta nell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, in tema di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. In ragione di quanto stabilito dal comma 3 del citato articolo 23 della legge di delega, le disposizioni del decreto legislativo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare con riguardo ai singoli articoli si specifica quanto segue.

Articolo 1

La disposizione stabilisce l'ambito oggettivo e le finalità del decreto legislativo; nessun onere è astrattamente ipotizzabile in ragione di essa.

Articolo 2

La disposizione reca modifiche all'articolo 16 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Si intende consentire, su richiesta della lavoratrice interessata, il suo rientro nell'attività lavorativa, in via anticipata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, a tutela della delicata situazione psicofisica della lavoratrice che si è sottoposta ad un intervento di aborto o in caso di decesso prematuro del bambino. In particolare, si inserisce il comma 1 *bis* all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, precisando che nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso al datore di lavoro di dieci giorni, condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute delle lavoratrici.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato dal momento che non determina nessun ampliamento dei diritti già riconosciuti dalla normativa vigente e stabilisce solo una facoltà di rientro anticipato.

Articolo 3

Con la modifica all'art. 33, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si superano alcune incertezze applicative in materia di congedo parentale, chiarendo che per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'art. 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Inoltre, in relazione al

successivo comma 4, per esigenze di coordinamento e di chiarezza espositiva, si dispone la soppressione del primo periodo della disposizione.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato dal momento che non amplia i diritti già riconosciuti dalla normativa vigente e si limita a chiarire le modalità di fruizione dell'istituto, già riconosciuto dalle leggi vigenti, del congedo parentale.

Articolo 4

Al fine di armonizzare la disciplina in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave con le modifiche introdotte dalla l. n. 183 del 2010, si modifica l'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, comma 2, prevedendo che il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1 del suindicato articolo 42, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in materia continuativa nell'ambito del mese.

Inoltre, è stata operata una sistematizzazione della disciplina contenuta nell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001. In particolare, l'attuale testo novellato del comma 5 recepisce, esplicitandoli, gli orientamenti emersi dalle pronunce della Corte costituzionale che, nel tempo, hanno dichiarato l'illegittimità della disposizione originaria (sentenza n. 233 del 2005; sentenza n. 158 del 2007; sentenza n. 19 del 2009), con riferimento ai soggetti legittimati a fruire del congedo, stabilendo un ordine di priorità. Nel comma *5-bis* si chiarisce che il congedo fruito non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa; il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 33, comma 1, del presente decreto. Nel comma *5-ter* è stata attualizzato e convertito in euro l'importo dell'indennità di 70 milioni di euro previsto dalla norma vigente come indennità per il congedo di durata annuale. La vigente disposizione stabilisce che l'importo va rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. Si tratta, dunque, di modifiche prive di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Secondo l'art. *5-quater*, i soggetti che usufruiscono dei congedi per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. Infine, nel comma *5-quinquies* si chiarisce che il periodo di congedo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Non sono dunque ipotizzabili a carico della finanza pubblica nuovi o maggiori oneri. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, *5 bis*, *5 ter*, e *5 quater*, comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Articolo 5

L'articolo 5 interviene sull'articolo 2 della l. 13 agosto 1984, n. 476, in materia di congedo straordinario, per motivi di studio, del pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca. Si prevede che, in caso di cessazione, per volontà del dipendente, del rapporto di lavoro o di impiego con l'amministrazione pubblica nei due anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca, il dipendente deve restituire gli importi ricevuti dall'amministrazione. Il nuovo comma 1 *bis*, inoltre, stabilisce che le norme di cui all'articolo 2 in questione si applicano anche al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.

Non sono dunque nemmeno ipotizzabili effetti negativi sui saldi della finanza pubblica ovvero nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al contrario, la disposizione produce effetti restrittivi sul diritto al congedo per il dottorato, con possibili effetti di risparmio comunque allo stato non quantificabili.

Articolo 6

Con la modifica all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si restringe la platea dei dipendenti che ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave.

Inoltre, per consentire un controllo sugli eventuali abusi, costituiti dalla fruizione di permessi a prescindere dalla prestazione effettiva dell'assistenza al soggetto portatore di handicap, si introduce l'obbligo, per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere la persona in situazione di handicap, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, di attestare, con un titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

Anche in questo caso sono esclusi effetti negativi sui saldi di finanza pubblica ovvero nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché la disposizione produce effetti restrittivi sulla fruizione dei permessi e permette, altresì, maggiori controlli in ordine a possibili abusi del diritto.

Articolo 7

Per quanto riguarda l'art. 7, con la disposizione si provvede a riordinare la disciplina del congedo per cure attualmente previsto dall'art. 26 della l. n. 118 del 1971 e dall'art. 10 del d.lgs. n. 509 del 1988. In particolare, viene individuato il medico competente per la richiesta in ordine alla necessità della cura, con un aggiornamento della disciplina che fa riferimento ad organi non più vigenti (medico provinciale) e viene aggiunto che il lavoratore deve documentare l'avvenuta sottoposizione alle cure. Viene inoltre chiarito che: il periodo di congedo non rientra nel periodo di comparto; inoltre, trattandosi di istituto collegato alla malattia del dipendente, la retribuzione spettante è quella prevista in caso di assenza per malattia (decurtazione di tutto il trattamento accessorio per i primi dieci giorni di assenza ai sensi dell'art. 71, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, e decurtazione secondo le previsioni dei CCNL a seconda della durata dell'assenza per il successivo periodo). Non vi sono, all'evidenza, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 8

Con il presente articolo, che modifica l'articolo 45 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 in materia di adozioni e affidamenti, si ottempera a quanto indicato dalla Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo-1° aprile 2003, n. 104; inoltre, si scongiurano eventuali censure all'articolo 42-

bis, dal momento che in caso di adozione l'esigenza di riavvicinamento sorge al momento dell'ingresso del minore in famiglia. Precisamente, al suindicato articolo 45 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole "entro il primo anno di vita del bambino" sono sostituite dalle seguenti "entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia"; inoltre, dopo il comma 2, è inserito il comma 2-bis, secondo il quale le disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del minore.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che non amplia i diritti già riconosciuti dalla normativa vigente anche in caso di adozione ed affidamento.

Articolo 9

Risulta, pertanto, verificata la clausola di invarianza che ribadisce che dal presente decreto non derivano minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.